

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3217

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LONGONI, GIRARDIN, SANGALLI, CALVI, COCCO MARIA,  
ANSELMI TINA, AZIMONTI, DALL'ARMELLINA, SGAR-  
LATA, BORRA**

*Presentata il 18 marzo 1971*

### Norme per la sicurezza degli impianti ai fini dell'impiego dei gas combustibili

ONOREVOLI COLLEGHI! — In quest'ultimo decennio ha assunto una notevole diffusione l'impiego per usi di cucina o di riscaldamento di gas combustibili e loro miscele contenute in bidoni, cioè in recipienti metallici aventi capacità fra 3 e 150 litri.

Si calcola che siano oggi in circolazione in Italia circa 30 milioni di tali recipienti, che vengono periodicamente riempiti presso gli stabilimenti di apposite ditte imbottigliatrici e quindi distribuiti agli utenti.

Trattandosi di recipienti a pressione di tipo mobile, detti recipienti sono soggetti alla sorveglianza prevenzionistica del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (DGMCTC) e della Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC).

La sorveglianza di detti enti si concreta in prove e controlli durante la costruzione dei recipienti ed in revisioni periodiche degli stessi, secondo apposite vigenti disposizioni (regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative).

Contemporaneamente al diffondersi dell'impiego del gas contenuto in bidoni è aumentato il numero degli incidenti, spesso con perdite di vite umane e con notevoli danni materiali.

Analoga situazione si presenta, sebbene in misura più ridotta, dato il minor impiego per le bombole contenenti metano.

Basterà qui citare, tra i numerosi incidenti: quello avvenuto nel 1969 a Ponte Venturina - Porretta (Bologna), in un locale pubblico (numero 6 morti e numero 10 feriti), causato da una fuga di gas di petrolio liquefatto dagli accessori dei bidoni che alimentavano l'impianto di utilizzazione; quello verificatosi nel 1970 a Pedaso (Ascoli Piceno), sempre in un locale pubblico (numero 9 morti e numero 5 feriti), causato da una fuga di gas di petrolio liquefatto e di metano dalle tubazioni che collegavano i bidoni e le bombole, costituenti la centrale di alimentazione, all'impianto utilizzatore.

Dagli accertamenti annui effettuati dalla Associazione nazionale per il controllo della combustione risulta che quasi mai la causa dei predetti incidenti è da attribuire a difetti

dei contenitori del gas (bidoni o bombole). Invece, nella quasi totalità, gli incidenti sono dovuti a fughe di gas dagli impianti di utilizzazione o dagli accessori, come per esempio a spegnimento causale della fiamma, cattivo stato della valvola di intercettazione e della valvola di riduzione della pressione, cattivo stato dei tubi di raccordo, valvole o rubinetti non completamente chiusi dopo l'uso e così via.

Casi analoghi si verificano anche negli impianti alimentati da gas combustibili tramite rete centralizzata dalle apposite officine.

Le fughe di gas combustibili provocano con l'aria dell'ambiente una miscela che al contatto di una scintilla o di una fiamma dà luogo a deflagrazione con successivo incendio.

In definitiva le causa degli incidenti possono ascrivarsi a:

mancata sensazione da parte dell'utente di una fuga di gas;

mancata intercettazione del gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma;

eccessivo riempimento ed eccessiva pressione nell'interno dei contenitori;

perdita di gas dalla valvola di intercettazione dei contenitori;

difettoso montaggio degli impianti di utilizzazione;

ignoranza da parte degli utenti delle più elementari norme di sicurezza.

Per ovviare a tali manchevolezze, allo stato, non esiste alcuna norma vincolante. In tal senso non prevede alcun controllo neanche la legge 21 marzo 1958, n. 327, che fissa le norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti (GPL).

La presente proposta di legge tende ad evitare il verificarsi degli inconvenienti sopra lamentati.

In essa in particolare vengono fissati i seguenti obblighi:

odorazione del gas (articolo 2);

omologazioni delle valvole di intercettazione dei recipienti per il trasporto del gas (articolo 3) e dei dispositivi di sicurezza degli apparecchi utilizzatori (articolo 4);

installazione all'aperto nel caso di più recipienti collegati tra loro od allo stesso apparecchio utilizzatore, onde evitare la concentrazione in ambienti chiusi di una notevole quantità di energia potenziale (articolo 5); tale obbligo è previsto anche per i recipienti di capacità singola superiore a 150 litri;

messa in esercizio dei recipienti, installati in luoghi aperti al pubblico, solo dopo una apposita verifica dell'impianto (articolo 6);

impiego da parte delle ditte preposte al riempimento dei recipienti, di impianti provvisori di attrezzature idonee a tale operazione, preventivamente omologate (articolo 7-a);

effettuazione di una prova di tenuta per ogni recipiente dopo riempimento e applicazione al recipiente stesso di una targhetta con istruzioni ai fini della sicurezza (articoli 7-b e 7-c);

esecuzione — a montaggio ultimato di ogni recipiente costituente l'impianto — di una prova di tenuta sull'intero impianto; per procedere a detto montaggio le ditte distributrici ed installatrici dei recipienti dovranno ricorrere a personale preventivamente addestrato ed impiegare per i collegamenti dei recipienti stessi organi di tipo omologato (articolo 8).

Con la proposta di legge in parola viene proposto ancora, all'articolo 10, di affidare all'ANCC — oltre la vigilanza per l'applicazione della legge stessa — anche il compito di provvedere alle omologazioni, alle verifiche e all'addestramento del personale, in quanto la predetta Associazione già provvede a tali compiti per gli apparecchi a pressione installati nelle industrie.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

La presente legge disciplina l'impiego dei gas combustibili e si applica a tutte le attività escluse quelle industriali in quanto soggette ad altre leggi.

### ART. 2.

I gas combustibili devono essere odorizzati con sostanze di tipo omologato — aggiunte in quantitativi prestabiliti — onde evidenziare la presenza di eventuali fughe prima che nell'ambiente si raggiunga una concentrazione pericolosa di gas.

### ART. 3.

I recipienti per il trasporto di gas combustibili, con capacità compresa fra i tre ed i centocinquanta litri, devono essere muniti di valvola di intercettazione di tipo omologato.

### ART. 4.

Gli apparecchi alimentati da gas combustibili non possono essere costruiti o posti in vendita se non corredati di dispositivi di sicurezza, preventivamente omologati, idonei ad intercettare l'erogazione del combustibile all'atto dello spegnimento della fiamma per cause accidentali.

### ART. 5.

Più recipienti del tipo di cui all'articolo 3 della presente legge collegati fra di loro o allo stesso apparecchio da alimentare, od un unico recipiente di capacità superiore a centocinquanta litri, devono essere montati all'aperto, protetti dalle intemperie e dai raggi solari e con tubazioni di distribuzione opportunamente protette, anch'esse all'aperto, sino all'attraversamento di una unica parete sita in corrispondenza di detto apparecchio.

### ART. 6.

I recipienti di cui al precedente articolo 5, installati in edifici con possibilità di accesso del pubblico possono essere messi in funzione

soltanto previo buon esito di apposita verifica da ripetersi ad intervalli non superiori a tre anni.

ART. 7.

Le ditte che provvedono al riempimento dei recipienti di cui all'articolo 3 sono obbligate a:

a) impiegare impianti muniti di attrezzature idonee, preventivamente omologate, ad impedire che venga superato il massimo grado o la massima pressione di riempimento consentiti dalle norme vigenti sulla materia;

b) effettuare, dopo il caricamento di ogni recipiente, una prova di tenuta con completa immersione in acqua dello stesso con la relativa valvola priva di qualsiasi capsula o sigillo;

c) applicare ad ogni recipiente una targhetta contenente le istruzioni per il montaggio del recipiente stesso e per l'esercizio degli apparecchi utilizzatori ai fini della sicurezza.

ART. 8.

Le ditte distributrici ed installatrici dei recipienti di cui all'articolo 3 contenenti gas combustibili sono tenute a:

a) utilizzare personale preventivamente addestrato;

b) impiegare organi di collegamento, quali tubi con relativi attacchi e valvole di riduzione della pressione, di tipo omologato;

c) effettuare una prova di tenuta dell'impianto dopo il montaggio di ogni recipiente e prima di procedere all'accensione dell'apparecchio da alimentare.

ART. 9.

È fatto divieto agli utenti o possessori di apparecchi alimentati con gas combustibili di provvedere direttamente all'installazione dei recipienti o dei relativi organi di collegamento con le apparecchiature di combustione.

ART. 10.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è demandata all'Associazione nazionale per il controllo della combustione che provvede anche alle omologazioni ed alle verifiche previste dai precedenti articoli nonché alla istituzione dei corsi di addestramento.

## ART. 11.

Con decreto del Ministro del lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, è emanato il regolamento di applicazione della presente legge entro 180 giorni dalla pubblicazione della medesima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## ART. 12.

Per l'espletamento dei compiti relativi alla applicazione della presente legge sono dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione contributi, a carico delle ditte costruttrici, distributrici ed installatrici e degli utenti degli impianti di cui all'articolo 5 della presente legge, il cui ammontare è stabilito con decreto del Ministro del lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro del tesoro.

Per la riscossione dei contributi di cui al precedente comma l'Associazione nazionale per il controllo della combustione potrà avvalersi della procedura per la riscossione dei contributi di tariffa previsti dalla legge 25 luglio 1941, n. 1061.

## ART. 13.

Chiunque viola le disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui al precedente articolo 10 è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000 e con l'arresto fino a sei mesi.

Nei casi di maggiore gravità ed in quelli di recidiva l'ammenda e l'arresto possono essere applicati cumulativamente ed, in ogni caso, senza pregiudizio delle ulteriori sanzioni civili e penali in caso di infortuni.

Gli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, quali ufficiali di polizia giudiziaria, possono procedere al sequestro dei recipienti.

## ART. 14.

La presente legge entra in vigore centotanta giorni dopo la pubblicazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 10 nella *Gazzetta Ufficiale*.